


Decreto Legge «Ristori-bis»





INTRODUZIONE

Il decreto Ristori bis approvato il 6 novembre u.s. dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9.11.2020, è **in vigore dal 9 novembre 2020**.

Il decreto stanziava risorse destinate al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle ultime misure restrittive disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

Le **misure fiscali e sostegno alle imprese** principali riguardano:

- i contributi a fondo perduto maggiorati
- credito d'imposta sugli affitti commerciali
- cancellazione della seconda rata IMU
- rinvio della rata delle imposte da dichiarazione
- sospensione del versamento delle imposte di novembre
- sospensione dei contributi previdenziali
- fondo per il terzo settore
- Esonero contributivo per filiere agricole e della pesca

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Misure

1. Ampliamento dei beneficiari del contributo a fondo perduto del I Decreto Ristori,
2. Incremento il contributo a fondo perduto previsto dal I Decreto Ristori,
3. Riconoscimento alle attività con sede nei centri commerciali e alle industrie alimentari del contributo a fondo perduto del I Decreto Ristori,
4. Previsto un nuovo contributo a fondo perduto per le imprese in zona rossa.

1. Ampliamento settori economici beneficiari

Viene previsto **l'allargamento della platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto**. Il vecchio elenco contenuto nel primo Decreto Ristori viene ampliato facendovi rientrare:

- ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto,
- gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone,
- attività delle lavanderie industriali,
- traduzione e interpretariato,
- musei,
- bus turistici.

2. Incremento della quota del contributo a fondo perduto del primo Decreto Ristori

La quota di contributo spettante viene incrementata rispetto a quanto già percepito o spettante in base alla norma originaria contenuta nel I Decreto Ristori.

In particolare, il contributo a fondo perduto previsto dal nuovo Decreto è **umentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata** (si passa dal 150% al 200%) per gli operatori dei settori economici con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone arancioni o rosse individuati dai codici ATECO:

- 561030 - gelaterie e pasticcerie,
- 561041 - gelaterie e pasticcerie ambulanti,
- 563000 - bar e altri esercizi simili senza cucina.
- 551000 – Alberghi

3. Riconoscimento alle attività con sede nei centri commerciali e alle industrie alimentari del contributo a fondo perduto del I Decreto Ristori

Il contributo previsto dal I Decreto Ristori viene riconosciuto, per l'anno **2021**, agli operatori con sede operativa **nei centri commerciali** e agli operatori **delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.**

Il contributo:

- per i soggetti che svolgono come **attività prevalente** una di quelle riferite ai codici ATECO che **rientrano** nell'Allegato 1: sarà determinato **entro il 30%** del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del I Decreto Ristori;
- per i soggetti che svolgono come **attività prevalente** una di quelle riferite ai codici ATECO che **non rientrano** nell'Allegato 1: spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del I Decreto Ristori e sarà determinato **entro il 30%** del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

Il contributo verrà erogato dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'art. 1 del I Decreto Ristori.

4. Nuovo contributo a fondo perduto per le imprese in zona rossa

BENEFICIARI

- a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020,
- che alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva,
- che svolgono, come **attività prevalente**, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2,
- che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (**Zone Rosse**).

Ammontare del contributo

L'ammontare è determinato in base alle regole del primo Decreto Ristori:

- l'indennizzo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di **aprile 2020 è inferiore ai 2/3 di quello realizzato nello stesso mese dell'anno precedente** (occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni) ovvero, per chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di tale condizione,
- per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del Decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo,
- per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l'indennizzo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate,
- l'importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

Viene prevista l'estensione ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre** del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda ex art. 28 del Decreto Rilancio, alle imprese che hanno la sede operativa nelle **Zone Rosse**:

- operanti nei settori riportati nell'Allegato 2,
- nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12.

CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU

Viene prevista la **cancellazione per l'anno 2020** della seconda rata dell'IMU, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, per:

- gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2,
- ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zone Rosse).

Per beneficiare dell'agevolazione, è richiesto che **il proprietario dell'immobile sia gestore dell'attività che in esso viene esercitata**.

Restano ferme:

- le disposizioni del Decreto Agosto (art. 78, D.L. n. 104/2020) in materia di esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo secondo cui non è richiesta corrispondenza tra proprietario dell'immobile e gestore dell'attività esercitata,
- le disposizioni dell'art. 9 del I Decreto Ristori secondo cui viene prevista la cancellazione per l'anno 2020 della seconda rata dell'IMU, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del I Decreto Ristori.

ESTENSIONE PROROGA DEL SECONDO ACCONTO IRPEF, IRES E IRAP

BENEFICIARI

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA),
- operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2,
- aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zone Rosse),
- ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti, che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (Zone Arancioni)

MISURA

La **proroga al 30 aprile 2021** del termine per il versamento della **seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP** dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall' articolo 98, comma 1, del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), si applica **indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020**.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI PER IL MESE DI NOVEMBRE

BENEFICIARI

- gli esercenti attività economiche **sospese ex art. 1 del DPCM 3.11.2020**, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa **in qualsiasi area del territorio nazionale**,
- gli esercenti **servizi di ristorazione** che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle **Zone Arancioni e nelle Zone Rosse**,
- gli operatori nei settori economici individuati nell'Allegato 2,
- che esercitano **l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator** che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa **nelle Zone Rosse**

MISURA

La sospensione dei versamenti tributari riguarda:

- i versamenti delle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta,
- i versamenti Iva per il mese di novembre.
- I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI DOVUTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020

BENEFICIARI

Viene prevista la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 per:

- i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1,
- i datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle Zone Rosse, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2.

La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

MISURA

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Viene istituito il "*Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore*", con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore:

- delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla Legge, n. 266/1991;
- delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ex articolo 7 della legge n. 383/2000;
- delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe.

I criteri di ripartizione delle risorse del fondo saranno fissati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.

ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

A favore delle aziende appartenenti:

- alle **filieri agricole, della pesca e dell'acquacoltura,**
- comprese le **aziende produttrici di vino e birra,**
- e che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui **all'Allegato 3,** viene riconosciuto l'**esonero** dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, **per la quota a carico dei datori di lavoro, anche** per la mensilità relativa a **dicembre 2020** (in aggiunta alla mensilità di novembre prevista dal I Decreto Ristori).

DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE CLASS-ACTION

Viene prevista la proroga di 6 mesi dell'entrata in vigore della riforma della class action (legge n. 31/2019).

DISPOSIZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI SPORTIVI

Viene precisato che, ai fini dell'erogazione dell'indennità di 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche ex art. 17 del I Decreto Ristori, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.